

**COMUNE DI LANCIANO**  
**Provincia di CHIETI**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
DEL COMUNE DI LANCIANO  
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 110 DELL'ART. 1  
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 22 del 28.04.2026 )

## Indice

Indice .....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....	6
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....	7
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere .....	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento .....	8

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
  - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune o dal Concessionario della riscossione;
  - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dal Concessionario della riscossione (ex art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
  - Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI)
  - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
  - Tassa sui rifiuti (TARIP) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
  - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) / Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
  - Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni / Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
  - imposta di soggiorno
  - sanzioni per violazioni al codice della strada
  - sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
  - oneri edilizi e contributo costo di costruzione
  - canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
  - canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
  - servizi a domanda individuale : refezione scolastica, trasporto scolastico, asili nido e impianti sportivi

proventi da concessioni e locazioni

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, divenuti esecutivi nel periodo dal 1.01.2000 al 31.12.2023;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dal Concessionario della riscossione (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), notificate nel periodo dal 1.01.2000 al 31.12.2023.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale ;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative tributarie e sanzioni relative il canone unico patrimoniale, nella misura del 100%
- interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100% ;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100% ;
- somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100% ;
- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune o al Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 31.07.2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione rappresentando anche la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce in tutto o in parte l'istanza stessa
2. Il Comune tramite Concessionario della riscossione comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata<sup>1</sup> ovvero il diniego della definizione agevolata totale o parziale.
3. Ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune/Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla trasmissione delle comunicazioni di cui al comma precedente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune/Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, in conformità con quanto consentito nel "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali" approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 57 del 13-11-2024 articoli dal 23 al 26.
4. Il Concessionario entro il termine di 15 giorni dal momento in cui il debitore ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione, trasmettendo l'apposita dichiarazione, trasmette al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 3, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

---

<sup>1</sup>

6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata - sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro la fine del mese successivo a quello in cui il debitore ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione, oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali" approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 57 del 13-11-2024 articoli dal 23 al 26.
2. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
  - a) versamento unico: entro la fine del mese successivo a quello in cui il debitore ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione.;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate previste dal “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 13-11-2024 articoli dal 23 al 26.

c) è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale

### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero del numero di rate previsto dall'art. 26 del “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali” approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 57 del 13-11-2024, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento dell'unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
  - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - l'estinzione del fermo amministrativo iscritto;Il pagamento in forma rateale determina la sospensione di qualsiasi procedura avviata dall'Ente o dal Concessionario.

### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono

rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

### **Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.